

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18209 Anno 2019

Presidente: TRONCI ANDREA

Relatore: APRILE ERCOLE

Data Udiienza: 20/03/2019

SENTENZA

sul ricorso presentato da

1. Savoia Carlo, nato ad Aversa il 21/03/1970
2. Cardone Gennaro, nato a Portici il 16/12/1973

avverso l'ordinanza del 04/12/2018 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., confermava il decreto del 12/11/2018 con il quale il Pubblico Ministero presso quel Tribunale aveva disposto perquisizioni presso le



abitazioni degli indagati nonché presso gli uffici della Xeco s.r.l., della Esi s.r.l., della Labgreen s.r.l., della Aruba s.p.a. e della Centrale di committenza Anecomm, e presso lo studio professionale di Paolo Galluccio, al fine di procedere al sequestro probatorio di varia documentazione (appunti manoscritti, agende telefoniche anche informatiche, archivi anche informatici di contatti personali e professionali, documentazione bancaria e altri documenti relativi ai rapporti tra gli indagati e altri soggetti citati nelle investigazioni, atti amministrativi, elaborati progettuali, fatture, documenti di trasporto, cambiali, assegni, titoli di credito, libri e scritture contabili relative ai rapporti tra enti pubblici appaltanti e imprese concessionarie o appaltatrici dei lavori, anche in via di mero fatto, nonché altri documenti relativi ai rapporti tra gli indagati e appartenenti al clan dei Casalesi), in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, di partecipazione per delinquere, di turbata libertà degli incanti, nonché di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e di corruzione.

Rilevava il Tribunale come gli elementi a disposizione avessero dimostrato la sussistenza della astratta configurabilità dei delitti innanzi indicati e la loro riferibilità soggettiva alle persone indicate; e come i beni elencati nel decreto di sequestro impugnato potessero tutti considerarsi cose pertinenti agli illeciti oggetto di investigazioni.

2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso Carlo Savoia, in proprio e quale legale rappresentante della Xeco s.r.l., e Gennaro Cardone, in proprio e quale amministratore della Labgreen s.r.l. e della Ecologia e rifiuti s.r.l., con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali hanno dedotto la nullità del provvedimento gravato per mancanza di motivazione, per avere il tribunale del riesame omesso di spiegare le ragioni dell'applicazione di tale mezzo di ricerca della prova; nonché la violazione di legge, in relazione all'art. 252 cod. proc. pen., per l'eccessiva invasività e sproporzione del sequestro rispetto alle esigenze di accertamento, in specie con riferimento alle cambiali sequestrate in danno della Xeco s.r.l., ricevute da tale società a titolo di pagamento di pregresse attività aziendali, ora gravemente pregiudicate dal vincolo anche su tali beni.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pur nei limiti di seguito precisati.

3.1. Con riferimento al sequestro dei beni diversi dalle cambiali le doglianze contenute nel ricorso sono del tutto prive di pregio.

Secondo l'orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio ritiene di dover privilegiare, in tema di

motivazione del decreto di sequestro probatorio è sufficiente, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto, purché l'apparato argomentativo sia modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. (in questo senso Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).

Di tale *regula iuris* nella fattispecie il Tribunale di Napoli ha fatto buon governo, evidenziando come il decreto di sequestro probatorio avesse avuto un apparato motivazionale stringato ma sufficientemente chiaro ad esplicitare le ragioni dell'adozione di un provvedimento apprensivo, essendo stati elencati gli articoli del codice penale relativi ai gravi reati per i quali si sta procedendo; ed essendo stato specificato come le investigazioni riguardassero la verifica della natura e del contenuto dei rapporti commerciali e professionali tra le società e le persone innanzi elencate, tenuto conto che da una informativa della polizia giudiziaria del novembre del 2018 e dalle intercettazioni eseguite era emerso che il Savoia, amministratore unico della società Xeco, avente come oggetto le attività di smaltimento e trattamento di rifiuti, anche avvalendosi della collaborazione del Cardona, si era adoperato in più occasioni per turbare gare di appalto bandite da enti pubblici nel settore, anche con il contributo di un assessore comunale.

Nessuna violazione di legge è riconoscibile nella iniziativa del Collegio del riesame che, nel valutare le doglianze difensive, ha avuto modo – esaminando la documentazione trasmessa dal rappresentante della pubblica accusa – di arricchire di dettagli un percorso motivazionale che, presente nel decreto impugnato, risultava già sufficientemente delineato: essendo pacifico che la motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, ben possa essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329).

Quanto alle restanti censure difensive va detto che, nella giurisprudenza di legittimità, si è reiteratamente chiarito che ai fini della legittimità del sequestro probatorio è sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto (di cui si dovrà dare conto), della configurabilità di un rapporto di queste con il reato (in questa ottica Sez. 6, n.

33229 del 02/04/2014, Visca, Rv. 260339); e che, in tema di acquisizione della prova, lungi dal potersi dolere della legittimità del provvedimento genetico, in caso di mancata tempestiva restituzione l'interessato, laddove il sequestro abbia avuto ad oggetto una pluralità di *res*, potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (in questo senso Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489).

3.2. Il discorso si pone in termini differenti esclusivamente con riferimento al sequestro delle cambiali rinvenute nella sede della società Xeco amministrata dal ricorrente Savoia, in quanto, a fronte di una specifica doglianza formulata con memoria difensiva – con la quale si era dedotto che quei titoli costituivano il mezzo di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizi fornite dalla Xeco ad una specifica azienda, la Cite s.c.a.r.l., non indicata tra quelle interessate dalle investigazioni – il Tribunale del riesame di Napoli ha risposto con una motivazione apparente, asserendo che si tratta di beni “indubbiamente utili a documentare i rapporti economici tra i soggetti coinvolti nelle indagini”, di fatto venendo meno all’obbligo di giustificazione del vincolo a fini di prova che impone all’autorità giudiziaria di chiarire, in caso di cose pertinenti al reato del tutto peculiari, quali sono i titoli di credito, le ragioni della necessità della “*res*” in sequestro ai fini dell'accertamento del fatto illecito (in questo senso anche Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643).

Tanto impone l’annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente al punto appena indicato, con rinvio alla sezione del riesame del Tribunale di Napoli che, nel nuovo esame, si atterrà al principio di diritto innanzi enunciato.

4. Per il principio di soccombenza segue, infine, la condanna del ricorrente Cardone al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso di Savoia Carlo annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle cambiali sequestrate alla Xeco srl, emesse da Bema in favore della Cite scarl e da quest’ultima girate alla Xeco, e rinvia per nuovo esame su tale punto al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso del Savoia.

Dichiara inammissibile il ricorso di Cardone Gennaro che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20/03/2019

Il Consigliere estensore
Ercole Aprile



Il Presidente
Andrea Tronci


